

**UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA  
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE**

**DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E POLITICHE  
DÉPARTEMENTS DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET POLITIQUES**

**CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELL'ECONOMIA E DELLA GESTIONE AZIENDALE**

**ANNO ACCADEMICO  
2019/2020**

"Erogazioni liberali: agevolazioni fiscali per il terzo settore.  
Le misure speciali per l'emergenza Covid-19"

**DOCENTE 1° relatore:** Prof. Anna Maria Alessandra Merlo

**STUDENTE:** Jean Claude Ferrod  
**MATRICOLA:**17 C05 528

# INDICE

<b>INTRODUZIONE</b> .....	<b>3</b>
<b>1. L'IMPORTANZA DEL TERZO SETTORE ALL'INTERNO DEL TESSUTO ECONOMICO E SOCIALE E I SUOI METODI DI FINANZIAMENTO</b> .....	<b>4</b>
1.1 IL TERZO SETTORE E LA CRISI DEL WELFARE STATE.....	4
1.2 COME SI ALIMENTA IL TERZO SETTORE.....	7
1.2.1 <i>Il contributo delle persone fisiche</i> .....	8
1.2.2 <i>Il contributo delle imprese</i> .....	9
<b>2 INCENTIVI STATALI PER IL FINANZIAMENTO DEL TERZO SETTORE</b> .....	<b>11</b>
2.1 L'IMPORTANZA DELL'INTERVENTO STATALE .....	11
2.2 LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE EROGAZIONI LIBERALI .....	13
2.2.1 <i>Detrazioni per le persone fisiche</i> .....	14
2.2.2 <i>Oneri deducibili per le persone fisiche</i> .....	17
2.2.3 <i>Oneri deducibili per i soggetti IRES</i> .....	19
2.2.4 <i>Social Bonus</i> .....	21
2.2.5 <i>L'imposta sulle successioni e sulle donazioni</i> .....	22
2.2.6 <i>Considerazioni sulle agevolazioni per le erogazioni liberali</i> .....	23
2.3 ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE AL FINANZIAMENTO DEL TERZO SETTORE.....	23
2.3.1 <i>Titoli di solidarietà e Social Lending</i> .....	23
2.3.2 <i>Il cinque per mille</i> .....	24
2.3.3 <i>Le sponsorizzazioni</i> .....	25
<b>3 LE EROGAZIONI LIBERALI AI TEMPI DEL COVID-19</b> .....	<b>28</b>
3.1 L'EMERGENZA SANITARIA E LA CRISI ECONOMICA .....	28
3.1.1 <i>Problematiche di carattere sociale</i> .....	29
3.1.2 <i>L'intervento dello Stato</i> .....	31
3.2 LA GENEROSITÀ DEGLI ITALIANI .....	32
3.2.1 <i>Un rischio per il terzo settore</i> .....	34
<b>4 INCENTIVI STATALI PER LE EROGAZIONI LIBERALI AI TEMPI DEL COVID-19</b> .....	<b>36</b>
4.1 AGEVOLAZIONI FISCALI PER PERSONE FISICHE ED ENTI NON COMMERCIALI .....	36
4.2 AGEVOLAZIONI FISCALI PER I SOGGETTI TITOLARI DI REDDITO D'IMPRESA .....	37
4.3 VALORIZZAZIONE DEI BENI OGGETTO DELLE EROGAZIONI LIBERALI .....	38
4.4 CONSIDERAZIONI SULLE AGEVOLAZIONI PER LE EROGAZIONI LIBERALI DESTINATE ALL'EMERGENZA .	39
<b>CONCLUSIONE</b> .....	<b>41</b>
<b>RIFERIMENTI</b> .....	<b>42</b>

## **Introduzione**

La volontà di redigere il presente elaborato è legata al fenomeno solidaristico che ha caratterizzato l'animo degli italiani durante i mesi tristemente segnati dallo scoppio della pandemia Covid-19, un fenomeno senza precedenti, come vedremo, che oltre a mostrare la generosità intrinseca del popolo italiano nasconde alcuni rischi.

Prima ancora di analizzare il suddetto contesto è risultato necessario approfondire il mondo della filantropia, in particolar modo soffermandosi su quello del terzo settore, esaminando quali sono state le cause che ne hanno provocato la nascita, quali sono le sue principali fonti di finanziamento e qual è la sua importanza nel tessuto economico e sociale attuale. Un'importanza, anche riconosciuta dalla Pubblica Amministrazione, la quale per il tramite dell'attività normativa ha previsto varie agevolazioni al suo finanziamento, incentivando le liberalità di imprese e singoli individui.

Si analizzerà, dunque, il contesto normativo che disciplina le erogazioni liberali in una situazione di ordinaria normalità. Dopodiché, si procederà ad analizzare da un punto di vista quantitativo e qualitativo l'esplosione di liberalità che ha caratterizzato gli ultimi mesi. Si studieranno infine le disposizioni straordinarie previste dal Governo in tempi recenti per incentivare le liberalità volte a fronteggiare il contesto emergenziale.

Per lo svolgimento della parte dell'elaborato riguardante l'importanza dell'esistenza del terzo settore nel tessuto economico e sociale sono stati utilizzati libri e manuali dedicati a tale dottrina. Invece, per reperire le informazioni riguardanti i dati relativi alle liberalità durante la pandemia e l'inquadramento fiscale delle erogazioni liberali, sia in via generale che in maniera particolare per quelle destinate a fronteggiare l'emergenza, è stato necessario avvalersi di articoli reperiti su riviste specializzate. Infatti, il contesto normativo è in continua evoluzione e risulta alquanto difficile reperire informazioni aggiornate sui manuali, e le informazioni riguardanti le liberalità durante l'epidemia sono ancora troppo attuali per poter essere studiate in maniera approfondita dagli esperti del settore; i dati forniti saranno utilizzati per tentare di rendere almeno più chiara l'intensità del fenomeno.

# 1. L'IMPORTANZA DEL TERZO SETTORE ALL'INTERNO DEL TESSUTO ECONOMICO E SOCIALE E I SUOI METODI DI FINANZIAMENTO

## 1.1 Il terzo settore e la crisi del Welfare State

Nei moderni stati di diritto, all'interno dei quali i principi di equità e uguaglianza sono diritti costituzionalmente garantiti, il benessere collettivo ed in particolare quello delle fasce di popolazione meno abbienti è da sempre stato un tema di fondamentale importanza. Rispettare e applicare tali principi, tuttavia, non è una sfida semplice e la storia recente ha mostrato come le dinamiche socioeconomiche, gli scenari politici, i flussi migratori, le caratteristiche demografiche della popolazione e molti altri fattori possano incidere quotidianamente sugli assetti del welfare e sui suoi ambiti di intervento. Proprio per questo motivo le strutture di welfare devono essere continuamente ripensate e per essere efficaci devono mostrare la loro dinamicità in modo da soddisfare con maggiore aderenza i vecchi e i nuovi bisogni di cui una società necessita.

Nel secondo dopoguerra la maggior parte dei Paesi europei, Italia inclusa, adottarono dei sistemi di **Welfare State** per limitare i danni causati dalle inefficienze del sistema capitalistico, ciò significa che gli Stati attuarono delle politiche volte a garantire l'assistenza e il benessere dei cittadini con gli espliciti obbiettivi, definiti dalla storica britannica Asa Briggs, di assicurare un tenore di vita minimo a tutti i cittadini, di garantire agli individui l'accesso ad alcuni servizi considerati di fondamentale importanza e di dare sicurezza agli individui e alle famiglie nel caso in cui si presentino eventi naturali od economici avversi. Il Welfare State è anche lo strumento attraverso il quale si concretizza la funzione redistributiva dello Stato. Lo Stato infatti, grazie alla sua autorità, può prelevare le risorse dalle fasce di popolazione più ricche per incanalarle verso quelle considerate più deboli. Tale redistribuzione si manifesta attraverso:

- 1) **Aiuti economici:** erogati in particolare nei periodi della vita nei quali un cittadino non è occupato come, ad esempio, la maternità, l'anzianità o la disoccupazione oppure nei periodi in cui un individuo si mostra incapace all'attività lavorativa come la malattia o l'invalidità;
- 2) **Erogazione di servizi:** principalmente istruzione, prestazioni sanitarie e servizi abitativi.

L'onere di tali misure, essendo garantite dallo Stato, ricadeva inesorabilmente sul sistema tributario; con il tempo la spesa pubblica destinata a raggiungere tali obbiettivi mostrò una

tendenza crescente<sup>1</sup>, se confrontata al PIL, ed i limiti legati al Welfare State non tardarono a manifestarsi. La “**Crisi del Welfare State**”, come alcuni teorici amano chiamarla, fu causata da diversi fattori che hanno impattato sulla qualità e sull’efficacia del Welfare Pubblico:

- 1) **Fattori demografici**: l’aumento dell’età media dei cittadini<sup>2</sup>, dovuta a un minor tasso di natalità rispetto al passato e ad una maggiore aspettativa di vita, ha causato un aumento in termini di spesa destinata a pensioni e sanità non compensata da un adeguato ricambio generazionale rappresentato da nuova forza lavoro;
- 2) **Il venir meno del “welfare familiare”**: tale fenomeno è stato causato da una maggiore partecipazione del genere femminile al mercato del lavoro e dall’instabilità dei nuclei famigliari, le grandi famiglie del passato hanno lasciato il posto a piccoli nuclei dove i membri più deboli non riescono più ad essere tutelati come in precedenza;
- 3) **Aspetti operativi nella gestione delle risorse**: i *policy makers* hanno messo in atto per molto tempo misure sregolate e a volte poco lungimiranti che hanno portato ad un ingrossamento anomalo di alcuni capitoli di spesa, in particolar modo quello dedicato alle pensioni (esempi lampanti sono il calcolo della pensione con metodo retributivo o i fenomeni come le baby-pensioni). Per questo motivo negli ultimi decenni si è dimostrato necessario, in particolar modo dopo la crisi economica del 2008, un processo di *spending review* che ha portato ad una riduzione delle risorse destinate ad alcune aree di intervento, rendendo le misure sempre meno efficaci;
- 4) **Eccessiva rigidità della Pubblica amministrazione**: per i *policy makers* non è immediato individuare i problemi sociali emergenti e ancor più difficile è rispondere in maniera tempestiva;
- 5) **Comportamenti opportunistici**: alcuni utenti hanno usufruito in modo non corretto delle misure di welfare elargite dallo Stato, non sono rari i casi in cui alcuni cittadini hanno ricevuto aiuti economici senza averne diritto (ad esempio i falsi invalidi), oppure hanno utilizzato in modo non responsabile i servizi offerti dallo Stato (a titolo esemplificativo gli accessi al pronto soccorso).

---

<sup>1</sup> Uno studio OCSE condotto nel 2005 mostra come la spesa sociale totale netta (ovvero al netto delle *tax expenditures* come ad esempio l’IVA), sostenuta dallo Stato italiano sia aumentata dal 25% del 2001 al 26,4% del 2005.

<sup>2</sup> I dati ISTAT affermano che l’età media della popolazione italiana sono in costante aumento. Nel 2002 l’età media italiana era di 41,4 anni, nel 2019 risultava pari a 44,9 anni.

Il Welfare State per tali ragioni non si mostrò sufficiente, lo Stato da solo non riusciva più garantire il soddisfacimento di tutti i bisogni che la collettività manifestava e non sembrava neppure pronto ad affrontare i nuovi bisogni emergenti. Era necessario trovare una nuova soluzione, un nuovo modello di Welfare capace di coprire le aree che la funzione redistributiva dello Stato non era in grado di sostenere.

Negli anni Ottanta, accanto all'attore pubblico, cominciarono a fare la loro comparsa nuovi soggetti che iniziarono, a diverso titolo, a contribuire all'interno del sistema del Welfare con risorse economiche, organizzative e relazionali all'integrazione dei servizi lasciati scoperti dallo stato che "si ritira". Si fa riferimento a quei soggetti che oggi rientrano nel cosiddetto terzo settore, un folto gruppo di organizzazioni di volontariato, enti filantropici, associazioni di promozione sociale, imprese sociali, associazioni, fondazioni e altri enti.

Nacque così un nuovo modello di Welfare, il così detto **Welfare Mix** rappresentato dal matrimonio tra pubblica amministrazione e settore not for profit. La filantropia in tale unione non deve essere individuata come un sostituto dello Stato, ed è difficile credere che essa possa ricoprire tale ruolo. Giulia Maria Cavalletto, nel suo libro, sostiene attraverso una metafora che il Welfare Privato da solo sarebbe di gran lunga lontano dal soddisfare tutti i bisogni dei cittadini: "il Primo welfare, quello pubblico, soddisfa (magari non come si vorrebbe, magari con una parziale inefficienza nei tempi e nei risultati, magari con un eccesso di selezione tra richiedenti) i bisogni dei cittadini in tutti gli ambiti che appartengono ai sistemi di protezione sociale (dalle pensioni alla sanità, dalle politiche sociali, agli ammortizzatori sociali, per citare le voci di spesa più rilevanti) per 365 giorni in un anno; il Secondo welfare in capo alle Fondazioni, sommando tutte le sue risorse, non arriverebbe a soddisfare gli stessi bisogni fino alla fine del mese di gennaio".

Il Welfare Privato deve essere visto piuttosto come un partner, un alleato che sappia curare le lacune del settore pubblico. Inoltre, un ulteriore rischio derivante dalla "ritirata dello Stato" è rappresentato, sempre secondo Giulia Maria Cavalletto, dalla privatizzazione dei servizi essenziali e la creazione di un "Welfare Market", simile al modello statunitense, che inesorabilmente rischia di aprire la strada a ulteriori diseguaglianze tra cittadini sulla base del censo.

È anche importante sottolineare come spesso ad accedere ai servizi assistenziali promossi dalla Stato non siano le persone in reale stato di bisogno ma il ceto medio, il quale, a differenza delle fasce meno abbienti dispone dei mezzi informativi per venire a conoscenza delle misure di welfare istituite dallo Stato.

Quanto detto fino ad ora è utile a dimostrare come il terzo settore oggi svolga un ruolo di vitale importanza nel tessuto economico e sociale italiano. Esso è necessario per ampliare la copertura del welfare riuscendo a coprire le aree lasciate scoperte dallo Stato. Nell'ultimo decennio, che è stato profondamente segnato dalla crisi economica del 2008 e dai flussi migratori, queste aree si sono ulteriormente estese a causa dell'aumento della disoccupazione e dell'irrigidimento del mercato del lavoro che hanno portato sempre più individui a collocarsi al di sotto della soglia della povertà<sup>3</sup>. Gli effetti dell'emergenza sanitaria attualmente in corso non sono ancora del tutto conosciuti e alcuni possono essere non prevedibili, sicuramente essi andranno ad amplificare le distorsioni sociali già presenti all'interno della collettività e la collaborazione tra Stato e terzo settore dovrà dimostrarsi ancora più forte che in passato.

Per ultima cosa va ricordato che il modello Welfare Mix è stato a sua volta superato dal modello **Welfare Community** il quale ha visto intervenire a supporto dello Stato e del not for profit la comunità e le persone. L'avanguardia teorica del Welfare è invece rappresentata dal **Secondo Welfare** il quale prevede che ai soggetti appena visti debbano accostarsi anche gli enti for profit.

Questi ultimi due modelli sono senza dubbio importanti perché dimostrano che il Welfare è dinamico e si innova con perseveranza per soddisfare i principi di equità ed eguaglianza. Però ai fini di questa tesi essi non verranno considerati, infatti l'obiettivo è quello di analizzare le agevolazioni garantite dallo Stato nei confronti di coloro che finanziano l'operato del terzo settore.

## 1.2 Come si alimenta il terzo settore

Il Welfare pubblico, come appena visto incide sulla spesa pubblica, di conseguenza il suo finanziamento avviene necessariamente attraverso le imposte, ovvero un prelievo obbligatorio che tutti i cittadini sono tenuti a versare in base alla loro capacità contributiva. La pubblica amministrazione, avendo riconosciuto l'importanza del terzo settore, in alcuni casi lo finanzia con contributi economici, ma le fonti di sostentamento del settore not for profit sono rappresentate prevalentemente, come si vedrà in seguito, da elargizioni di natura filantropica e privata, effettuate da individui, famiglie e imprese, che al contrario delle imposte non sono

---

<sup>3</sup> L'ISTAT, nel 2018 stimava oltre 1,8 milioni le famiglie in condizioni di povertà assoluta, con un'incidenza pari al 7,0% sul totale dei nuclei famigliari, per un numero complessivo di 5 milioni di individui (circa l'8,4% della popolazione totale).

obbligatorie. Inoltre, a differenza delle imprese con scopo di lucro, gli enti del terzo settore proprio per natura intrinseca del loro fine istituzionale, raramente erogano servizi in cambio di un corrispettivo, e se lo fanno, ciò avviene con l'obiettivo di responsabilizzare gli utenti; e la controprestazione monetaria degli utenti in questi casi non è quasi mai in grado di ripagare il valore del servizio erogato o del bene ceduto. Per garantirsi una continua fonte di finanziamento, dunque, gli enti not for profit devono essere in grado di coinvolgere i propri sostenitori nella loro mission, facendoli sentire in vario modo partecipi del loro intervento all'interno della comunità. Solo in questo modo è possibile fidelizzare i donatori e far sì che il loro sostegno non sia sporadico ma continuo nel tempo. Bisogna inoltre tener presente che per raggiungere la propria mission, ogni ente non necessita soltanto di risorse economiche finanziarie ma anche di capitale umano, know-how e spazio. Le persone fisiche e le imprese essendo soggetti con caratteristiche differenti possono soddisfare tali necessità in maniera molto eterogenea. In seguito, si analizzerà come le persone fisiche e le imprese possono intervenire nel Welfare privato.

### 1.2.1 Il contributo delle persone fisiche

Le persone fisiche possono in primo luogo elargire del denaro per soddisfare il fabbisogno economico degli enti; le modalità di raccolta fondi variano da ente ad ente e possono essere adattate alle caratteristiche del donatore ma soprattutto dipendono dal suo grado di fidelizzazione.

La legge dell'economista e sociologo Pareto che sostiene che l'80% della produttività del sistema sia data dal 20% dei lavoratori, secondo il parere di Valerio Melandri, trova conferma

Figura 1.1 La piramide del Fundraising



Fonte: Valerio Melandri, *Il manuale del Fundraising*

anche nella raccolta fondi. Egli afferma che è empiricamente testato che l'80% dei fondi raccolti dagli enti benefici proviene dal 20% dei donatori.

La Figura 1.1 riportata nella pagina precedente mostra come le donazioni non siano tutte uguali, l'importo, la natura e la periodicità delle donazioni in denaro dipendono dal tipo di relazione che si instaura tra l'ente filantropico e i suoi sostenitori. Come detto in precedenza, più un ente riesce a coinvolgere i donatori, più questi si sentiranno partecipi nella mission e più saranno disposti a sostenere economicamente l'obbiettivo.

Le persone fisiche oltre al denaro possono elargire dei beni; si tratta in questo caso delle erogazioni liberali in natura, basti pensare ai banchi che al giorno d'oggi raccolgono generi alimentari di prima necessità, nei pressi dei supermercati, per poter assicurare ai meno abbienti almeno un pasto. In questi casi la donazione di un bene offre una maggiore sicurezza ai donatori, essi in tal modo si possono sentire più convinti che il soggetto con cui stanno interagendo destini quel bene al soddisfacimento di un bisogno reale. Tuttavia, coloro che conoscono i bisognosi in prima persona sono i soggetti senza scopo di lucro, non i donatori, e per questo per gli operatori del terzo settore spesso è più semplice ricevere una donazione sotto forma di denaro, bene fungibile per eccellenza, in modo da poter soddisfare in maniera più mirata il bisogno dell'utente.

Infine, gli individui possono supportare il terzo settore con il bene più prezioso di cui essi dispongono, cioè il loro tempo, unito alle loro energie ed al loro talento. Si fa riferimento al volontariato, un fenomeno che soddisfa la necessità di capitale umano del terzo settore. Se gli enti hanno il dovere di far partecipare alla propria mission i donatori per fidelizzarli, questo principio di reciprocità è ancor più valido per i volontari. Essi devono interiorizzare i valori dell'ente presso il quale mettono a disposizione il loro tempo, la causa dell'ente deve essere anche la causa del volontario. Valerio Melandri nel suo Manuale afferma ancora: "Questo perché è impensabile che la raccolta fondi sia efficace se fatta da persone che non credono in quello che promuovono".

## **1.2.2 Il contributo delle imprese**

Le imprese sono il cuore pulsante del sistema economico, sono lo strumento attraverso il quale avviene la generazione di reddito. Esse dispongono di tecnologie, beni strumentali, capitale umano e altre risorse preziose. Non a caso questi soggetti sono negli ultimi tempi al centro di un vortice di teorie che li vede come detentori di responsabilità sociale nei confronti della

comunità e che li vorrebbe più attivi, in maniera diretta, all'interno dei sistemi di Welfare. Ciò nonostante, le imprese possono intervenire anche indirettamente nel sistema di Welfare finanziando e supportando in vario modo gli interventi del terzo settore.

Le imprese possono senza dubbio elargire erogazioni liberali in denaro, e va evidenziato che le loro disponibilità economiche e finanziarie sono di gran lunga superiori a quelle dei singoli individui. Per un ente, avere nel proprio portafoglio donatori un'impresa, equivale ad avere una miriade di piccoli donatori individuali.

Le imprese sono attività economiche organizzate con il fine di produrre o scambiare beni o servizi. Dunque, per questi soggetti può risultare semplice donare materie prime, beni e servizi che loro stessi producono e che possano essere direttamente connessi ad un bisogno manifestato dagli utenti degli enti del terzo settore. Oppure esse possono fornire beni o prestazioni a titolo gratuito, non intrinsecamente connessi ai bisogni degli utenti ma necessari a soddisfare un bisogno fisiologico dell'ente, come ad esempio consulenze, forniture elettriche, ristrutturazioni di edifici eccetera.

Le imprese dispongono di personale altamente specializzato, il cui talento può essere messo a disposizione del Welfare privato. Ad esempio, una società che internalizza la funzione di marketing, può mettere i suoi dipendenti a disposizione di un ente non a scopo di lucro che vuole fare una campagna pubblicitaria di raccolta fondi.

Le imprese, infine, sono dotate di ampi spazi, come ad esempio parcheggi, magazzini o sale congressi che potrebbero essere utilizzate degli enti senza scopo di lucro per promuovere le loro iniziative o per depositare le proprie merci.

## 2 INCENTIVI STATALI PER IL FINANZIAMENTO DEL TERZO SETTORE

### 2.1 L'importanza dell'intervento statale

Come è già stato osservato in precedenza, gli enti senza scopo di lucro rivestono un ruolo importante nel contesto economico e soprattutto in quello sociale. L'obiettivo di questo capitolo è esaminare quali sono le iniziative che sono state intraprese dallo Stato per incentivare il trasferimento di risorse economiche, e non solo, da persone fisiche e giuridiche nei confronti dei protagonisti del terzo settore.

In primo luogo, è lecito domandarsi per quale motivo sia necessario un intervento da parte del settore pubblico. Dall'ultimo censimento dell'industria e dei servizi dedicato alle istituzioni non profit, effettuato dall'ISTAT nel 2015, emerge che per l'85,5% delle istituzioni non profit italiane, la fonte di finanziamento principale è di provenienza privata, mentre per il restante 14,5% è pubblica. Le entrate totali, sempre nel 2015, ammontavano a circa 70 miliardi di euro<sup>4</sup> ed erano costituite come rappresentato nella Figura 2.1.

Figura 2.1 Entrate del settore Not For Profit 2015



Fonte: <https://www.istat.it/it/archivio/229728>

<sup>4</sup> Il PIL italiano nel 2015 era pari a 1691,89 miliardi di euro. Le entrate del settore not for profit pesavano circa per il 4,1% sul totale del PIL.

Questi dati appena mostrati dimostrano come gli individui e le imprese siano di vitale importanza per il sostentamento economico del terzo settore. La letteratura specializzata si è ampiamente dilungata, soffermandosi sul peso che il settore pubblico dovrebbe ricoprire nel finanziamento del settore no profit. Gli esperti concordano sul fatto che, nonostante nell'uomo risieda l'*animus donandi*, ovvero la volontà di arricchire un beneficiario senza ricevere in cambio alcun corrispettivo, questo non sia sufficiente. Federico Revelli in "Donare seriamente" afferma: "Da un lato, esiste un ampio, seppure non unanime, consenso tra gli studiosi, gli operatori e gli amministratori pubblici intorno alla necessità che il settore pubblico contribuisca, direttamente o indirettamente, al finanziamento delle attività svolte dal settore non profit. Tale convinzione è motivata dal riconoscimento del fallimento della stessa azione spontanea collettiva e della conseguente necessità dell'intervento pubblico per ristabilire le condizioni di efficienza".

Sempre secondo Federico Revelli, in accordo con la letteratura, esistono due principali tipologie di sostegno alle imprese socialmente impegnate:

- 1) **Il sostegno diretto:** si tratta principalmente di contributi economici erogati, in seguito ad una scelta politica, nei confronti di specifiche tipologie di organizzazioni o nei confronti di soggetti che soddisfano determinati requisiti, oppure di trattamenti fiscali agevolati;
- 2) **Il sostegno indiretto:** questa categoria viene suddivisa da Federico Revelli in tre sottogruppi:
  - a) In primis, è possibile parlare dei **finanziamenti erogati dallo Stato** nei confronti delle organizzazioni, ma la cui sostanziosità, a differenza di quelli trattati nella categoria precedente, è proporzionale ai contributi che l'ente ha ricevuto dai privati. Questa forma di sostegno, in realtà, è un ibrido tra sostegno diretto e indiretto, ma la sua caratteristica rilevante è l'instaurarsi di un meccanismo che fa sì che gli enti virtuosi vengano premiati dallo Stato. Infatti, se è vero che per un'impresa avere molti clienti è sintomo di *savoir faire*, questo concetto è ancor più vero per un'organizzazione e i suoi donatori. È difficile ingannare un donatore e la frequenza delle sue donazioni e gli importi delle stesse sono commisurati alle loro percezioni riguardanti l'operato dell'ente;
  - b) Il secondo gruppo fa riferimento alle **agevolazioni fiscali**, riconosciute in capo ai contribuenti, siano essi cittadini o imprese, attuate nel momento in cui un soggetto compie un atto liberale. Lo stato dunque premia direttamente i contribuenti generosi

riducendo il loro debito tributario; e di fatto si tratta di una forma di sostegno indiretto per gli enti che svolgono attività sociali;

c) La terza fattispecie, nominata da Revelli “**agevolazione fiscale all’origine potenziale**”, consiste in una riduzione generale del carico fiscale che grava sui contribuenti. Secondo la sua visione, uno sgravio tributario porterebbe ad un aumento del reddito disponibile, il quale potrebbe essere impiegato dagli attori economici per manifestare la propria filantropia.

In seguito, si analizzeranno, con maggiore attenzione, le misure di sostegno indiretto del secondo gruppo disciplinate dal nostro ordinamento, ovvero le agevolazioni fiscali. Queste riguardano una fonte di finanziamento che come abbiamo visto nella Figura 2.1 è piuttosto limitata e riguarda soltanto il 6,9% delle entrate del terzo settore.

Le tipologie di sostegno al settore non profit, che secondo Revelli, possono potenzialmente beneficiarne delle agevolazioni fiscali sono di norma le seguenti:

- 1) contributi volontari generali non condizionati in denaro;
- 2) contributi volontari generali non condizionati in natura;
- 3) contributi volontari mirati al finanziamento di specifici progetti;
- 4) contributi volti principalmente a promuovere marchio e immagine del donatore;
- 5) prestiti;
- 6) titoli di solidarietà.

## **2.2 Le agevolazioni fiscali per le erogazioni liberali**

Il sistema tributario italiano contiene degli incentivi concessi ai contribuenti che effettuano erogazioni liberali a favore di determinate categorie di enti di particolare rilevanza sociale. Il documento n. 4 sugli Enti non profit del CNDCEC definisce le liberalità come “qualsiasi forma di erogazione volontaria ad un’azienda, di denaro o di altre attività, materiali o immateriali, ovvero la cancellazione delle sue passività, per mezzo di un trasferimento non reciproco da parte di un altro soggetto, che non riceve in cambio alcun beneficio tangibile approssimativamente dello stesso valore. La causa del trasferimento è, quindi, da individuare nella volontà dell’erogante di sostenere le finalità istituzionali e di utilità sociale dell’azienda non profit”. L’erogazione liberale è per sua natura un atto unilaterale e non prevede la corresponsione di una controprestazione, a differenza, ad esempio, della sponsorizzazione.

In primo luogo, saranno analizzate le agevolazioni previste per l'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) e sull'imposta sui redditi delle società (IRES). Tali agevolazioni vengono applicate in sede di dichiarazione dei redditi e si concretizzano, prevalentemente, in detrazioni d'imposta, in deduzioni dal reddito imponibile oppure in crediti d'imposta:

- 1) **Deduzioni:** si tratta di somme che agiscono sulla base imponibile di un'imposta diminuendola. Pertanto, questa forma di agevolazione favorisce il contribuente perché riduce la materia imponibile alla quale deve essere applicata l'aliquota d'imposta. In questo caso, l'agevolazione è sostanzialmente pari ad un valore che si ottiene moltiplicando il valore dell'erogazione per l'aliquota marginale del contribuente. Per questo motivo, questo strumento, applicato all'IRPEF, viene definito regressivo<sup>5</sup> poiché premia in maniera più rilevante i soggetti che manifestano una capacità contributiva più elevata, essendo le aliquote di tale imposta progressive. Nell'IRES invece l'effetto regressivo non è visibile;
- 2) **Detrazioni:** si tratta di somme, generalmente una percentuale dell'importo donato, che possono essere sottratte all'imposta lorda per abbattere l'ammontare dell'imposta netta;
- 3) **Crediti d'imposta:** sono dei benefici fiscali che consentono al contribuente di vantare un credito nei confronti dell'erario. Il credito può essere utilizzato per compensare eventuali debiti derivanti dall'obbligazione tributaria e in taluni casi può addirittura essere rimborsato. L'effetto è di fatto simile a quello delle detrazioni poiché tale agevolazione storna in maniera diretta l'imposta netta.

## 2.2.1 Detrazioni per le persone fisiche

Le detrazioni per le persone fisiche sono disciplinate dall'**articolo 15 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi**. Tale articolo, aggiornato al 2020, prevede una detrazione d'imposta per una ampia gamma di oneri sostenuti dal contribuente. Quelli rilevanti al fine di questa tesi sono ovviamente le erogazioni liberali indirizzate a soggetti attivi nel panorama del terzo settore. Sono detraibili per il 22% del relativo importo i seguenti oneri:

---

<sup>5</sup> Si immaginino due contribuenti, i quali donano una somma di uguale importo ad un ente del terzo settore ad esempio 1000 €, ma hanno due redditi complessivi diversi. Il primo ha un reddito di 100.000 € mentre il secondo di 30.000€. Il primo per effetto della deduzione ridurrà la propria imposta lorda di 430€, il secondo soltanto di 380€. Questo strumento privilegia chi vanta un reddito complessivo più elevato.

- 1) **Comma 1 lettera h**, le erogazioni liberali in denaro a favore di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali. La **lettera h-bis** sancisce però che possono essere parimente detratte le erogazioni liberali in natura (ovvero donazioni di beni) effettuate nei confronti degli stessi donatari. La valorizzazione dei suddetti beni deve essere effettuata al costo specifico degli stessi o in mancanza di esso al loro valore normale<sup>6</sup>;
- 2) **Comma 1 lettera i**, le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti, fondazioni e associazioni, legalmente riconosciute, che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo. Tali erogazioni però devono essere destinate esclusivamente alla realizzazione di nuove strutture, al restauro ed al potenziamento delle strutture esistenti, nonché alla produzione nei vari settori dello spettacolo;
- 3) **Comma 1 lettera i-ter**, le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo non superiore ai 1500 € in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;
- 4) **Comma 1 lettera i-octies**, le erogazioni liberali a favore di enti di istruzione senza scopo di lucro.

Per alcune erogazioni liberali citate in precedenza (i-ter e i-octies) è fondamentale rispettare i requisiti di tracciabilità previsti dall'**articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997**; le erogazioni liberali effettuate in denaro, quindi, per essere detraibili devono essere eseguite mediante versamento bancario o postale o carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante altri sistemi di pagamento diversi dal contante. Questo è un aspetto che può fare riflettere sui modi utilizzati dagli enti del terzo settore per raccogliere fondi, raramente le donazioni di piccoli importi sono effettuate con metodi di pagamento tracciabili. L'utilizzo di opportuni strumenti potrebbe incentivare le piccole donazioni e potrebbe incidere anche sulla loro frequenza.

L'**articolo 15 del TUIR, comma 1, numero 1**, definisce che dall'imposta lorda è possibile detrarre un importo pari al 26 %, per le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore

---

<sup>6</sup> Per valore normale, secondo l'articolo 9 comma 3 del TUIR si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o i servizi sono stati acquisiti o prestati.

a 30.000€ annui, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE). Anche in questo caso è necessario seguire i metodi di pagamento visti in precedenza per la medesima esigenza di tracciabilità delle operazioni.

Il **comma 3** dell'articolo sancisce che gli oneri del comma 1 di cui alle lettere h, h-bis, e i, se sostenuti da una società di persone, sono detraibili dai soci in misura proporzionale alla loro partecipazione ai redditi della società.

Inoltre, il **comma 3-bis** stabilisce che tutte le detrazioni precedentemente illustrate contribuiscono interamente all'abbattimento dell'imposta lorda solo se il contribuente dichiara un reddito complessivo inferiore ai 120.000 €, se invece il reddito dovesse essere superiore si applica la Formula 2.1.

Formula 2.1

$$\text{Detrazione applicabile} = D^7 \times \frac{240.000 \text{ €} - \text{reddito complessivo}}{120.000 \text{ €}}$$

In ultima osservazione è necessario considerare anche una norma di recente introduzione, ovvero l'**articolo 83 del D.L n.117 del 3 luglio 2017** (c.d. Codice del terzo settore). Si parla di recente introduzione in quanto il suddetto articolo è entrato in vigore in seguito alla norma attuativa contenuta nel Decreto del 28 novembre 2019 emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il **comma 1 dell'articolo 83** prevede la detrazione di un importo pari al 30% degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del terzo settore<sup>8</sup> non commerciali<sup>9</sup> per un importo complessivo in ciascun periodo

---

<sup>7</sup> D sta a significare il valore della detrazione calcolato seguendo i commi precedenti dell'Art.15 del TUIR.

<sup>8</sup> Gli enti in questione secondo il D.L n.117 del 3 luglio 2017 devono essere iscritti al Registro Unico degli Enti del Terzo Settore. IL RUNTS attualmente è stato istituito ma, non essendo ancora stata rilasciata l'autorizzazione della Commissione Europea, la norma attuativa prevede che sono da considerarsi valide le ONLUS, le APS e gli ODV iscritti negli appositi registri nazionali, regionali e provinciali.

<sup>9</sup> Si intendono gli enti del terzo settore diversi dalle imprese sociali che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

d'imposta non superiore a 30.000€. L'aliquota è aumentata al 35% nel caso in cui l'erogazione liberale in denaro sia a favore di ODV. Anche in questo caso le erogazioni liberali in denaro dovranno essere eseguite con mezzi differenti dal contante e la valorizzazione delle erogazioni in natura sarà fatta al loro valore normale. Le erogazioni che transitano in questo regime non possono ovviamente godere di agevolazioni contenute da altre disposizioni normative. Pertanto, questa norma ha di fatto disapplicato il comma 1, numero 1 dell'articolo 15 del TUIR visto in precedenza.

Il **comma 6** dello stesso articolo estende tali agevolazioni a tutti gli enti del terzo settore, incluse le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite sotto forma di società a patto che tali entrate siano impiegate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Questa norma è particolarmente rilevante perché da un lato aumenta l'aliquota del 22% prevista, per la detrazione delle erogazioni liberali, dall'Art.15 del TUIR. Ed inoltre, essendo la norma di carattere più generale, amplia considerevolmente la platea di potenziali erogazioni liberali che possono essere detratte. Tuttavia, non tutte le detrazioni potranno beneficiare di questo regime poiché nel panorama del terzo settore continuano ad esistere enti considerati commerciali, per tali erogazioni si continueranno ad applicare le norme precedentemente individuate, a meno che non si dimostri quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 83 del D.L n.117 del 3 luglio 2017.

## **2.2.2 Oneri deducibili per le persone fisiche**

Gli oneri deducibili, che le persone fisiche possono utilizzare per abbattere il loro reddito complessivo in modo da ottenere una minor base imponibile da assoggettare alle aliquote dell'IRPEF, sono disciplinati dall'**articolo 10 del TUIR**. Tra questi sono rinvenibili:

- 1) **Comma 1 lettera g**, i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle ONG. Queste somme possono essere dedotte interamente dal reddito complessivo fino al raggiungimento di un importo pari al 2% del reddito complessivo stesso;
- 2) **Comma 1 lettere i e l**, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di 1.032,91 €, a favore dell'Istituto Centrale per il Sostentimento del Clero e di istituzioni religiose quali la Chiesa Cattolica Italiana, l'Unione delle Chiese Cristiane Avventiste e la Tavola Valdese;

- 3) **Comma 1 lettera l-quater**, le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di fondazioni universitarie, del Fondo per il Merito degli Studenti Universitari, degli enti di ricerca.

Oltre agli Articoli 10 e 15 del TUIR occorre anche fare riferimento all'**articolo 14 del D.L. n.35 del 2005** (c.d. "Più dai, meno versi"). Il **comma 1** dispone che le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche in favore di ONLUS<sup>10</sup> e APS<sup>11</sup> siano deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nella misura minore tra i seguenti limiti:

- 1) 10% del reddito complessivo dichiarato;
- 2) Fino ad un massimo di 70.000 € annui.

Questa norma offre dunque una scelta al contribuente persona fisica, infatti per agevolare le erogazioni nei confronti di ONLUS e APS l'ordinamento prevede sia detrazioni che deduzioni. Il contribuente soltanto per queste erogazioni può avvalersi della scelta che considera più vantaggiosa, e ciò dipende dal reddito complessivo vantato dallo stesso.

Questa ultima norma è stata però disapplicata in parte dall' **articolo 83 del D.L. n.117 del 3 luglio 2017**. Infatti, il **comma 2** prevede che le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del terzo settore non commerciali effettuati da persone fisiche sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. È stato dunque abolito il limite massimo dei 70.000€ visto in precedenza per le erogazioni nei confronti di enti non commerciali ed è stata ampliata la base delle erogazioni deducibili (non si parla più soltanto di ONLUS e APS ma di enti del terzo settore non commerciali). Inoltre, una novità è rappresentata dal fatto che la deduzione non utilizzabile per motivi di capienza fiscale può essere computata in aumento all'importo deducibile del reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto. Anche in questo caso, il **comma 6** estende tali agevolazioni a tutti gli enti del terzo settore, escluse le imprese sociali costituite sotto forma di società ma solamente se tali erogazioni sono impiegate dall'ente per conseguire il proprio fine istituzionale.

---

<sup>10</sup> Ai sensi dell'articolo 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997.

<sup>11</sup> Iscritte al registro nazionale previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000

### 2.2.3 Oneri deducibili per i soggetti IRES

Le erogazioni liberali effettuate dalle imprese<sup>12</sup>, non sono mai considerate, dal nostro ordinamento, come un onere detraibile ma sempre come un onere deducibile. Per i soggetti passivi dell'IRES<sup>13</sup> la norma di riferimento per gli oneri deducibili di utilità sociale è l'**articolo 100 del TUIR**. Ai sensi del quale sono considerati oneri deducibili:

- 1) **Comma 2 lettera a**, le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto o finalità di ricerca scientifica, nonché i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative per un ammontare complessivamente non superiore al 2% del reddito d'impresa dichiarato;
- 2) **Comma 2 lettera c**, le erogazioni liberali in favore di fondazioni universitarie;
- 3) **Comma 2 lettera f**, le erogazioni liberali in denaro a favore di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro;
- 4) **Comma 2 lettera g**, le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
- 5) **Comma 2 lettera h**, le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 30.000€ o al 2% del reddito d'impresa dichiarato, a favore delle ONLUS;
- 6) **Comma 2 lettera i**, le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore di ONLUS, nel limite del cinque per mille dell'ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano dalla dichiarazione dei redditi. Questa norma è particolarmente rilevante perché a differenza di tutte quelle osservate fino ad ora non incentiva il finanziamento per il tramite donazioni in denaro o di beni ma il “finanziamento” di risorse umane. Tramite questa forma di agevolazione l'ordinamento incentiva le imprese a condividere le capacità e il know-how del proprio personale con le ONLUS;

---

<sup>12</sup> Sia esercitate individualmente che in forma collettiva.

<sup>13</sup> Sono soggetti passivi IRES le società di capitali, gli enti commerciali e gli enti non commerciali residenti o non.

- 7) **Comma 2 lettera m**, le erogazioni liberali in denaro a favore di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo;
- 8) **Comma 2 lettera n**, le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi;
- 9) **Comma 2 lettera o**, le erogazioni liberali in denaro a favore di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel settore della sanità autorizzate dal Ministro della salute;
- 10) **Comma 2 lettera o-bis**, le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione.

Come per le persone fisiche, anche gli enti soggetti all'Imposta sui Redditi delle Società possono avvalersi dell'**articolo 14 del D.L. n.35 del 2005** il quale sancisce al **comma 1** che le liberalità in denaro o in natura erogate da enti soggetti all'IRES in favore di ONLUS, nonché quelle erogate in favore di APS sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000€ annui.

L'**articolo 83, comma 2 del Codice del Terzo Settore** e la relativa norma attuativa hanno influenzato anche la disciplina delle erogazioni liberali elargite da enti e società. In particolare, è stato di fatto disapplicato il Comma 2 lettera h dell'articolo 100 del TUIR e l'articolo 14 del D.L n.35 del 2005 per ONLUS e APS non commerciali<sup>14</sup>.

Infatti, l'articolo in questione determina che le liberalità in denaro e in natura effettuate in favore di enti del terzo settore non commerciali sono deducibili nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato dal soggetto passivo dell'imposta. Qualora tali importi non siano pienamente portati in deduzione nell'anno in cui avviene la liberalità, le somme non godute potranno essere sfruttate nei periodi d'imposta successivi non oltre il quarto. Per le erogazioni liberali assoggettate a tale trattamento fiscale, tuttavia, non è possibile ricorrere ad agevolazioni concesse da altre leggi.

Per le erogazioni liberali in natura il **Decreto attuativo del 28 novembre 2019** offre delle delucidazioni. In primo luogo, per la donazione di un bene, si utilizza come valore quello

---

<sup>14</sup> Salvo quanto disposto dal comma 6 dell'articolo 14 del D.L n.35 del 2005.

normale. Nel caso di donazione di un bene strumentale, invece, si fa riferimento al residuo valore fiscale dello strumento al momento della donazione. Questo può incentivare le imprese a donare beni non più utilizzati e che occupano spazio senza dover ricorrere allo smaltimento. Invece, per la cessione a titolo gratuito di beni alla cui produzione o scambio è diretta l'impresa donante, o di materie prime o semilavorati, si utilizzerà il più basso tra valore normale o tra i valori ricavati applicando l'articolo 9 del TUIR.

Per erogazioni liberali in natura si intendono esclusivamente le cessioni a titolo gratuito di beni e non quelle di servizi.

## 2.2.4 Social Bonus

L'**articolo 81 del Codice del Terzo Settore** ha introdotto il "social bonus", una nuova misura che consiste in un credito d'imposta nei confronti di persone fisiche, società o enti che effettuano erogazioni liberali nei confronti di enti del terzo settore<sup>15</sup>. La peculiarità della misura è data dalla destinazione dell'erogazione, infatti l'ente che la riceve deve necessariamente impiegarla per il recupero di immobili pubblici o per il recupero di beni mobili o immobili confiscati alla criminalità organizzata<sup>16</sup>. Il credito d'imposta spetta:

- 1) Per le persone fisiche, nella misura del 65% del valore dell'erogazione fino a concorrenza del 15% del reddito imponibile.
- 2) Per le società, nella misura del 50% del valore dell'erogazione nel limite del 5 per mille del valore dei ricavi annui.
- 3) Per gli enti, nella misura del 65% del valore dell'erogazione fino ad un massimo corrispondente al 15% del reddito imponibile.

Questa agevolazione non è cumulabile a quella prevista per le erogazioni liberali disciplinata dall'**articolo 83 del D.L n.117 del 3 luglio 2017** o da altre disposizioni di legge.

Questo bonus è diverso rispetto agli incentivi visti in precedenza poiché il suo obiettivo è quello di permettere agli enti del terzo settore di poter usufruire di nuovi spazi per perseguire il loro fine istituzionale ripristinando immobili altrimenti perduti. Tuttavia, si tratta di una misura

---

<sup>15</sup> Si intendono nuovamente ONLUS, APS e ODV iscritti negli appositi registri, fino a quando non verrà istituito il RUNTS.

<sup>16</sup> Gli enti, per ricevere le erogazioni, devono presentare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un progetto per il recupero degli immobili in questione e successivamente sono tenuti a rendicontare l'ammontare delle erogazioni ricevute e lo stato di avanzamento dei lavori.

piuttosto limitata perché la ristrutturazione deve avvenire soltanto su immobili di proprietà dello Stato o sequestrati alla criminalità organizzata e non può avvenire ad esempio su beni immobili non utilizzati da individui o imprese. Un'estensione a tali categorie di beni potrebbe portare ad una maggiore ottimizzazione delle unità edificabili di un'area urbana e permetterebbe agli enti not for profit di avere una più ampia scelta di immobili da recuperare, magari più adatti alle proprie esigenze.

Inoltre, il social bonus è di fatto un incentivo per le erogazioni liberali in denaro. Nel panorama dei donatori vi sono sicuramente individui o imprese che possiedono immobili in disuso, potrebbe dimostrarsi utile un incentivo con l'obiettivo di premiare chi consente agli enti del terzo settore l'utilizzo di tali risorse (un'applicazione pratica potrebbe essere una deduzione dal reddito complessivo pari alla rendita catastale dell'immobile).

## 2.2.5 L'imposta sulle successioni e sulle donazioni

L'imposta sulle successioni e sulle donazioni, disciplinata dal **Decreto Legislativo n.346 del 31 ottobre 1990**, abolita in passato, è stata rivitalizzata per effetto del Decreto-Legge n.286 del 3 ottobre 2006.

Anche la disciplina di questa imposta offre delle facilitazioni nei confronti delle erogazioni liberali e introduce anche delle agevolazioni ai lasciti in memoria destinati agli enti del terzo settore.

In prima battuta l'**articolo 1, comma 4**, stabilisce che l'imposta non si applica per le donazioni di modico valore<sup>17</sup>; questa norma, seppur riferita alla difficile applicazione dell'imposta per le donazioni in questione rappresenta un'agevolazione per ogni tipo di donazione.

Inoltre, l'**articolo 3, comma 1**, stabilisce che i trasferimenti a favore di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità nonché in favore delle ONLUS<sup>18</sup> non sono soggette ad imposta. Il **comma 2** afferma che non sono neppure soggetti ad imposta i trasferimenti a favore di fondazioni e associazioni diverse da quelle precedentemente indicate purché destinati a perseguire le finalità precedentemente illustrate.

La riforma del terzo settore con l'**articolo 82 comma 2 del Decreto Legislativo n.117 del 2017** rinforza tali provvedimenti, stabilendo che non sono assoggettate all'imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale i trasferimenti a titolo gratuito effettuati a

---

<sup>17</sup> Ai sensi dell'articolo 783 del Codice civile.

<sup>18</sup> Previste dal decreto legislativo in attuazione della legge n.4612 del 23 dicembre 1998.

favore degli enti del terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società utilizzate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

### **2.2.6 Considerazioni sulle agevolazioni per le erogazioni liberali**

Nel primo capitolo è stato analizzato quali sono le risorse necessarie per il sostentamento del terzo settore. Le agevolazioni fiscali che sono state illustrate fino ad ora si concentrano principalmente sulle erogazioni liberali in denaro e in natura e soltanto il comma 2 lettera i dell'articolo 100 del TUIR prevede delle agevolazioni per le imprese che mettono a disposizione, di alcune tipologie di enti, il proprio capitale umano.

Nessuna norma prevede incentivi fiscali per le imprese che cedono a titolo gratuito servizi o che mettono a disposizione i propri immobili agli enti del terzo settore. Non è neppure prevista nessuna forma di agevolazione per gli individui che mettono il proprio tempo a disposizione di tali enti. Sicuramente se un individuo o un'impresa donano lo fanno per pura filantropia e non per ottenere delle ricompense dallo Stato, ciò nonostante appare evidente che anche in seguito alla riforma del 2017, non tutti gli sforzi compiuti dai sostenitori del terzo settore sembrano avere la stessa importanza all'interno dell'ordinamento.

## **2.3 Altre forme di agevolazione al finanziamento del Terzo Settore**

Si analizzeranno in seguito delle forme di incentivi al finanziamento del Terzo Settore diverse dalle precedenti poiché non mirate ad incentivare le erogazioni liberali.

### **2.3.1 Titoli di solidarietà e Social Lending**

Il codice del Terzo Settore non ha soltanto disciplinato le forme di finanziamento di natura liberale ma anche quelle di natura sinallagmatica. In questo paragrafo si parlerà di titoli di solidarietà e di social lending, ovvero due strumenti tramite i quali i sostenitori del terzo settore possono finanziare gli enti ricevendo in cambio la restituzione delle somme erogate con l'applicazione di un eventuale tasso di interesse.

L'**articolo 77 del D. Lgs. n.117 del 3 luglio 2017** disciplina i titoli di solidarietà. Gli enti del terzo settore iscritti regolarmente ai relativi registri<sup>19</sup> possono emettere, per il tramite di intermediari finanziari abilitati, dei titoli di solidarietà senza dover pagare nessuna fee di collocamento. Gli emittenti possono erogare a titolo liberale una somma commisurata all'ammontare nominale dei titoli collocati. Se questa somma eccede il 60% dell'ammontare complessivo, il soggetto emittente ha diritto ad un credito d'imposta pari al 50% della somma erogata. Inoltre, tali titoli non concorrono alla formazione dell'attivo ereditario dell'individuo che li sottoscrive<sup>20</sup> e non rilevano neppure ai fini della determinazione dell'imposta di bollo dovuta per le comunicazioni relative ai depositi titoli.

Innanzitutto, bisogna considerare che prima di tale riforma i titoli di solidarietà erano già presenti nel nostro ordinamento ma erano indirizzati solamente alle ONLUS, e questa è un'importante novità normativa, che può essere considerata come un aiuto da parte dello Stato al reperimento di risorse economico-finanziarie per gli enti del terzo settore. Ma l'importante novità è relativa al credito d'imposta destinato agli intermediari finanziari, in questo caso si tratta di una sostanziosa agevolazione per le erogazioni liberali simile a quelle viste nei paragrafi precedenti.

L'**articolo 78** invece disciplina il così detto social lending, ovvero un canale di incontro tra potenziali finanziatori e investitori, diverso dal settore bancario, che avviene su piattaforme online. Questo articolo facilita gli investitori applicando alle somme ricevute a titolo di remunerazione del capitale prestato, una ritenuta alla fonte con aliquota del 12,5%<sup>21</sup>. Ovviamente questa agevolazione è riservata soltanto agli importi volti al finanziamento degli enti del terzo settore, incluse le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali.

### **2.3.2 Il cinque per mille**

Il cinque per mille è uno strumento previsto dall'**articolo 1, comma 337 e seguenti della legge n.266 del 23 dicembre 2005** del nostro ordinamento, ed è volto a finanziare alcuni soggetti

---

<sup>19</sup> Fino all'autorizzazione della Commissione Europea si intendono tutti gli ODV, APS e ONLUS iscritti regolarmente ai relativi registri. Quando verrà istituito il RUNTS, gli enti del terzo settore dovranno essere iscritti a tale registro per poter godere delle misure previste dal Codice del terzo settore.

<sup>20</sup> Sono dunque esenti da imposta sulle successioni e sulle donazioni.

<sup>21</sup> Si tratta di un'aliquota agevolata, basti pensare che solitamente i redditi da capitale sono assoggettati ad un'imposta sostitutiva dell'IRPEF con un'aliquota del 26% mentre l'aliquota del 12,5% è riservata ai redditi di capitale derivante da titoli emessi dallo Stato e a poche altre forme di redditi da capitale.

considerati meritevoli di sostegno economico. Il contribuente, in fase di dichiarazione dei redditi, può decidere di destinare un importo pari al cinque per mille dell'imposta versata a soggetti attivi in svariati settori; per quanto riguarda il settore del volontariato, è possibile selezionare come destinatari i seguenti soggetti:

- 1) Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale;
- 2) Associazioni di Promozione Sociale iscritte negli appositi registri nazionale, regionali e provinciali;
- 3) Associazioni e fondazioni che operano senza finalità di lucro<sup>22</sup>.

Quando la riforma del terzo settore sarà definitivamente attuata, i soggetti sopracitati, per poter essere destinatari del cinque per mille, dovranno essere iscritti al Registro Unico Nazionale degli enti del Terzo Settore.

Lo Stato quindi decide di versare una parte delle proprie disponibilità a soggetti designati dai contribuenti, non si tratta di una vera e propria liberalità poiché tali somme per il contribuente sarebbero comunque un versamento obbligato nei confronti dell'erario.

### 2.3.3 Le sponsorizzazioni

Il contratto di sponsorizzazione è un contratto atipico, ovvero non disciplinato esplicitamente dalla legge, per effetto del quale un soggetto (un'impresa), detto *sponsor*, si fa carico di un'obbligazione pecuniaria o relativa ad una fornitura di beni o servizi nei confronti di un altro soggetto detto *sponsee* (che può essere un ente del terzo settore). Quest'ultimo, come controprestazione, si impegna a divulgare il marchio o la ragione sociale dello sponsor nelle varie manifestazioni che avranno luogo nel corso della propria attività.

I contratti di sponsorizzazione possono essere suddivisi in tre categorie:

- 1) **Sponsorizzazione pura:** lo sponsor si impegna a versare una somma di denaro per finanziare l'ente;
- 2) **Sponsorizzazione tecnica:** lo sponsor si impegna a fornire beni o servizi necessari allo svolgimento delle attività istituzionali dell'ente o necessari allo svolgimento di alcune manifestazioni;
- 3) **Sponsorizzazione mista:** si tratta di un ibrido rispetto alle due forme precedenti.

La sponsorizzazione è caratterizzata da un rapporto sinallagmatico determinato dall'obbligo della controprestazione da parte dello *sponsee*. Pertanto, non può mai essere configurata come

---

<sup>22</sup> Nei settori definiti dall'articolo 10, comma 1 del Decreto Legislativo n.460 del 4 dicembre 1997.

un'erogazione liberale dell'impresa nei confronti dell'ente perché non si tratta di un atto unilaterale dove una somma di denaro o un bene viene ceduto gratuitamente come conseguenza di un atto filantropico.

Ciò nonostante, le sponsorizzazioni sono delle interessanti fonti di finanziamento per gli enti del terzo settore in quanto la controprestazione che essi sono tenuti ad onorare non richiede uno sforzo eccessivo, sia in termini economici che organizzativi.

Il nostro ordinamento prevede anche in questo caso delle agevolazioni fiscali per le imprese che sponsorizzano altri soggetti, ma l'entità di tali facilitazioni dipende dalla configurazione dei costi sostenuti dall'impresa per sponsorizzare. Tali costi infatti, al fine della dichiarazione dei redditi, possono essere qualificati o come spese di rappresentanza o come spese di pubblicità e propaganda. Questa qualificazione incide profondamente sull'onerosità della sponsorizzazione. Infatti:

- 1) Le spese di rappresentanza, secondo l'**articolo 108, comma 2 del TUIR**, sono deducibili ai fini IRES nel periodo d'imposta in cui sono sostenute se considerate inerenti<sup>23</sup>. Tali spese sono deducibili entro i limiti massimi riportati nella Tabella 2.1.

*Tabella 2.1, Deducibilità prevista per le spese di rappresentanza*

Deducibilità delle spese	Ricavi e proventi della gestione caratteristica risultanti dalla dichiarazione dei redditi
1,5% dei ricavi e proventi	Da 0 € a 10.000.000 €
0,6% dei ricavi e proventi	Da 10.000.000,01 € a 50.000.000,00 €
0,5% dei ricavi e proventi	Da 50.000.000,01 € in su

*Fonte: elaborazione propria*

In ogni caso le spese di rappresentanza relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50€ sono interamente deducibili. Inoltre, secondo l'**articolo 19-bis.1, comma 1, lettera h del DPR n.633 del 26 ottobre 1972** non è ammessa la detrazione dell'IVA relativa alle spese di rappresentanza, tranne quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50€.

- 2) Le spese di pubblicità e propaganda al contrario sono interamente deducibili ai fini IRES nell'anno<sup>24</sup> in cui esse sono sostenute se iscritte dall'impresa a costo nel conto economico oppure sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio se

<sup>23</sup> Secondo i criteri definiti con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

<sup>24</sup> Prima dell'*art. 13-bis, DL n. 244/2016* (c.d. Decreto Mille proroghe) i costi di pubblicità e propaganda potevano essere dedotte a quote costanti nell'arco di cinque anni.

capitalizzate tra i costi d'impianto e ampliamento. L'IVA relativa a tali spese è detraibile al 50%.

Quindi per l'impresa sponsor sarebbe più conveniente se tali costi venissero configurati come spese di pubblicità e propaganda. Secondo l'esperto di enti no profit Sergio Conte, per essere tali, "l'azienda sponsor ha l'onere di dimostrare la congruità dei costi di sponsorizzazione in rapporto al suo core business ed al suo volume d'affari e l'inerenza delle spese in termini di concreto vantaggio che l'impresa avrebbe ritratto in termini di allargamento della clientela e di incremento dei ricavi". Altrimenti le spese in questione devono necessariamente essere qualificate come spese di rappresentanza.

Ad esempio, ipotizziamo che un'impresa sponsorizzi un ente del terzo settore. Se l'impresa nel contratto di sponsorizzazione prevede che l'ente ad ogni manifestazione debba esibire un cartello recante la ragione sociale dello sponsor, questo può essere sufficiente per dimostrare che l'obiettivo della sponsorizzazione è quello di pubblicizzare la propria attività economica ricercando tra gli utenti dell'ente dei nuovi potenziali clienti, in tal caso la spesa potrà essere configurata come spesa di pubblicità.

Se al contrario, nel contratto non è presente questa clausola, ma lo *sponsee* in segno di riconoscenza nei confronti dello sponsor esibisce lo stesso cartello, in tal caso non è dimostrata la volontà dell'impresa di accrescere il proprio business. In questo caso la spesa è da considerarsi di rappresentanza.

## 3 LE EROGAZIONI LIBERALI AI TEMPI DEL COVID-19

### 3.1 L'emergenza sanitaria e la crisi economica

Il 2020 sarà sicuramente ricordato per la pandemia, che, scoppiata nella città cinese di Wuhan, in poche settimane si è diffusa su tutta la superficie del globo causando centinaia di migliaia di decessi. I governi di tutto il mondo hanno dovuto rispondere con determinazione all'epidemia e, per evitare una crescita esponenziale dei contagi, la stragrande maggioranza dei Paesi ha ritenuto necessario instaurare il così detto "lockdown".

L'Italia ha scelto una doppia quarantena, inizialmente dal 10 marzo al 13 aprile, la cosiddetta "Fase 1", ma non essendosi ancora ridotto il numero di positivi al nuovo virus è stato necessario mantenere l'isolamento e rinviare l'inizio della successiva "Fase 2" al 4 di maggio. Per circa due mesi dunque gli italiani hanno dovuto seguire una serie di misure di restrizione, che hanno recluso la popolazione nelle proprie abitazioni concedendo la possibilità di uscire dal proprio domicilio soltanto in presenza di poche e ben giustificate motivazioni.

Il Coronavirus è passato dall'essere un problema di carattere sanitario all'essere la causa di una delle crisi economiche più feroci della storia contemporanea. La crisi economica è stata essenzialmente provocata dai seguenti fenomeni:

- 1) **Shock dal lato della domanda:** Le persone rimanendo chiuse nelle proprie abitazioni hanno potuto acquistare quasi esclusivamente generi alimentari, al contrario i beni e i servizi considerati superflui sono stati acquistati solamente online.
- 2) **Shock dal lato dell'offerta:** le imprese e i lavoratori autonomi che non svolgevano attività considerate essenziali, quali ad esempio la produzione di generi alimentari e la loro commercializzazione, sono state costrette a fermare la loro produzione.

Questi due effetti hanno portato quindi ad un calo delle vendite delle imprese e alla sospensione della loro produzione. Quindi le imprese, oltre a non acquistare materiali diretti alla trasformazione con conseguente effetto sulla catena del valore, hanno dovuto fare fronte all'assenza di entrate riducendo inevitabilmente le voci di costo eliminabili, in primis licenziando i lavoratori dipendenti ove possibile.

Molti individui si sono trovati segregati nelle loro abitazioni senza una fonte di reddito. Questi per sopravvivere hanno dovuto utilizzare il denaro precedentemente risparmiato e sono stati costretti a ridurre ulteriormente la loro propensione al consumo aggravando ancor di più l'effetto sulla domanda.

Il secondo rapporto “Non da soli”, effettuato da Save the Children su un campione di 300 famiglie italiane che beneficiano dei progetti erogati dall’organizzazione internazionale, mostra che nelle famiglie già in difficoltà, spesso caratterizzate da un unico componente che genera reddito o dove le fonti di reddito sono saltuarie, occasionali o non in regola, l’impatto della chiusura delle imprese produttive unita alle misure di contenimento è stato drammatico. Moltissime famiglie hanno visto ridurre la propria disponibilità economica e nel 73,8% dei casi i componenti hanno perso il lavoro o hanno ridotto drasticamente il loro impegno retribuito. Sempre il rapporto “Non da soli” mostra come il 63,9% degli intervistati sia stato costretto a ridurre la spesa per beni alimentari, mentre il 50,3% ha dovuto ridurre le spese destinate ad altri generi considerati di prima necessità.

### **3.1.1 Problematiche di carattere sociale**

Come è già stato esaminato nel capitolo primo sono molti i fenomeni che possono fare mutare i bisogni e le esigenze della collettività. Il Coronavirus attraverso la crisi economica è proprio uno di questi.

In primo luogo, bisogna considerare che la pandemia non abbia fatto altro che mostrare in maniera più evidente quanto la disparità di salute tra le diverse classi sociali sia già esistente. Una disparità determinata da vari fattori incluse le circostanze socioeconomiche<sup>25</sup>. Infatti, generalmente gli individui economicamente e socialmente svantaggiati sono anche i più vulnerabili a malattie ordinariamente prevenibili e il Coronavirus non fa eccezione a questa regola.

La pandemia, le misure di contenimento e la crisi economica sono state anche accompagnate dalla nascita di nuovi bisogni sociali e dall’aggravamento di quelli già esistenti. In un articolo di VITA, un periodico italiano interamente dedicato al terzo settore, pubblicato il 24 aprile, sono presenti i dati raccolti da una rilevazione condotta a livello nazionale su 70 delle 218 Caritas diocesane presenti sul territorio italiano. I dati mostrano un maggior ricorso degli individui agli aiuti di carattere sociale attuati dalle Caritas rispetto al periodo pre-emergenziale. Nel complesso gli utenti che si sono rivolti ai servizi delle Caritas sono più che raddoppiati, gli accessi infatti sono aumentati del 114%. Quasi tutte le Caritas interpellate evidenziano un aumento delle segnalazioni di problemi occupazionali. Il 75,7% di esse segnala un incremento

---

<sup>25</sup> Le disparità tra cittadini in termini di salute sono correlate alle disparità economiche, secondo i dati Eurostat (2018) in Italia il reddito del quinto dei cittadini più ricchi è 6,3 volte quello del quinto dei più poveri.

dei problemi familiari, la reclusione forzata non ha sicuramente aiutato a risolvere tali problemi di convivenza, ma, al contrario, ha creato terreno fertile per gli episodi di violenza domestica.

La crisi economica e sociale ha anche avuto dei risvolti negativi che riguardano il tema dell'istruzione, il 62,8% degli enti intervistati conferma un aumento dei problemi relativi a questo tema. Con la chiusura delle scuole le lezioni didattiche sono proseguite a distanza, il che ha sicuramente portato ad una variazione del carico didattico. Anche in questo caso sono stati i nuclei familiari meno abbienti a pagarne il prezzo più caro. Non tutte le famiglie dispongono di un computer, secondo i dati Istat in Italia il 12,3% dei ragazzi di età compresa tra i 6 e i 17 anni non dispone di un computer in famiglia, o di una connessione, e il problema si fa sentire ancor di più nei nuclei familiari all'interno dei quali è presente più di uno studente. Infatti, in questi casi anche se è presente un computer, esiste il problema della concomitanza delle lezioni tra fratelli. Uno studio effettuato da Save the Children<sup>26</sup> ha evidenziato che nel 30,6% delle famiglie intervistate gli studenti non sono riusciti a seguire le lezioni in via telematica o perché le scuole non hanno erogato il servizio oppure per loro impossibilità.

Il 60% delle Caritas segnala inoltre un aumento dei problemi di salute fra gli utenti, con il Coronavirus infatti sono stati temporaneamente sospesi molti servizi di assistenza sanitaria, le persone si sono recate in ospedale solo per casi di estrema urgenza e il confinamento, senza alcuna attività motoria, ha portato gli utenti a soffrire di ulteriori disturbi fisici. Non sono tra l'altro da sottovalutare gli effetti psichici e psicologici causati dal lockdown. In aggiunta a ciò sono emersi nuovi bisogni legati alla solitudine e all'assenza di rapporti relazionali, legati ad ansie e paure dei cittadini e al loro disorientamento e disinformazione riguardo all'epidemia.

Inoltre, è stato registrato dagli enti un aumento della domanda relativa a beni (generi alimentari e dispositivi di protezione individuale) e servizi. Si tratta di quei lavoratori che, dopo essere stati licenziati, sono rimasti a casa senza una fonte di reddito e che, una volta terminati i risparmi, in attesa delle misure erogate dallo Stato, non hanno potuto fare altro che rivolgersi agli enti del terzo settore. Non bisogna poi sottovalutare il rischio che alcuni soggetti, non sapendo come affrontare la situazione, abbiano dovuto ricorrere all'indebitamento affidandosi agli usurai o alla criminalità organizzata.

---

<sup>26</sup> Si tratta nuovamente del Secondo rapporto "Non da soli" effettuato da Save the Children su un campione di 300 famiglie che beneficiano dei progetti erogati dall'organizzazione internazionale.

Queste sono soltanto le problematiche emerse nel breve periodo. Per capire a fondo la complessità del fenomeno e la sua futura evoluzione occorrono ovviamente studi specifici su larga scala e per questi sarà necessario aspettare altri mesi o addirittura anni.

### **3.1.2 L'intervento dello Stato**

Lo Stato, durante questi mesi, è stato sicuramente impegnato per rinforzare il sistema sanitario che non si è dimostrato adeguatamente pronto a rispondere in maniera tempestiva alla pandemia in termini di struttura, di personale e di dispositivi per la protezione individuale. Ma ha dovuto anche attuare delle misure volte ad arginare le problematiche conseguenti alla crisi economica. Con un ventaglio di decreti-legge il governo ha attuato misure volte a sostenere il reddito dei lavoratori a cui è stata sospesa l'attività lavorativa e volte a sostenere la liquidità delle imprese.

In primo luogo, ancora prima del lockdown, con il **D.L n.9 del 2 marzo 2020** il Governo è intervenuto fornendo un primo supporto alle imprese e alle famiglie colpite dagli effetti negativi dell'emergenza. I versamenti tributari e gli altri adempimenti sono stati sospesi per i soggetti residenti nella prima "zona rossa" (ovvero alcune località del nord Italia<sup>27</sup>). Sono state introdotte le prime misure di sostegno alle famiglie, ai lavoratori dipendenti e autonomi (estensione della cassa integrazione ordinaria, istituzione della cassa integrazione in deroga e una prima indennità pari a 500€ destinata ad alcuni soggetti) sempre operanti nelle località precedentemente indicate e sono state previste nuove misure di potenziamento degli ammortizzatori sociali. Inoltre, erano già state previste alcune misure di sostegno per i soggetti che risentivano ancora solamente in maniera indiretta degli effetti negativi dell'emergenza sanitaria.

Dopo circa due settimane nelle quali gli sforzi del Governo sono stati prevalentemente concentrati a contenere il contagio, attraverso il **D.L n.18 del 17 marzo 2020** (c.d. Decreto Cura Italia), sono state istituite nuove misure per fronteggiare le conseguenze socioeconomiche derivanti dall'emergenza. Si tratta di misure volte a sostenere il tasso di occupazione e salvaguardare il reddito e la liquidità delle famiglie (la cassa integrazione in deroga viene estesa a tutto il territorio nazionale, viene istituito un bonus da 600€ per un totale di circa 5 milioni di potenziali destinatari tra lavoratori autonomi e partite iva ed è stato istituito un fondo per il reddito di ultima istanza destinato ai soggetti non destinatari dei 600€ visti in precedenza). Per salvaguardare la liquidità delle imprese invece sono stati ulteriormente sospesi gli obblighi di

---

<sup>27</sup> Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo'.

versamento per tributi e contributi nonché di altri adempimenti e sono stati previsti degli incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro.

Nei primi giorni di aprile è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il **D.L. n.23 dell'8 aprile 2020** (c.d. Decreto liquidità) recante misure urgenti in materia di accesso al credito per le imprese. Il Fondo di Garanzia per le PMI è stato potenziato, attraverso l'estensione della copertura sino a 100 miliardi, al fine di garantire i nuovi investimenti delle le imprese con un numero di dipendenti inferiore a 499. Una garanzia della Sezione speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione è stata invece prevista per tutte le imprese. Sempre al fine di salvaguardare la liquidità dei soggetti operanti sul mercato è stato necessario il nuovo rinvio degli adempimenti fiscali per le imprese.

Infine, con i 266 articoli del D.L. n.34 del 19 maggio 2020 (c.d. Decreto rilancio), anche se in ritardo rispetto all'affievolimento delle misure restrittive, sono state istituite nuovi incentivi fiscali, indennità, contributi a fondo perduto e bonus con l'obbiettivo di rilanciare l'economia nel periodo immediatamente successivo alla "Fase 1".

### **3.2 La generosità degli italiani**


Lo Stato ha dovuto mettere in atto delle misure straordinarie per far fronte all'emergenza, delle misure che però, vista la complessità della situazione, non hanno saputo coprire con omogeneità tutti i bisogni degli italiani. Come è stato visto nel capitolo primo, lo Stato svolge un ruolo essenziale nel Welfare, ma dove la sua copertura non assicura un completo riallineamento delle diseguglianze sociali e dove il suo intervento è troppo lento a causa della burocrazia, il contributo degli individui e delle imprese, veicolato dalle istituzioni not for profit, può essere significativo.

Gli italiani, in seguito allo scoppio dell'emergenza hanno saputo dimostrare il loro sostegno e la loro generosità, si sono infatti moltiplicate le donazioni in ambito ospedaliero e sanitario e le organizzazioni not for profit hanno intrapreso varie raccolte fondi e progetti per rispondere all'esplosioni dei nuovi bisogni. "Italia non profit" è una piattaforma nata con l'obbiettivo di connettere cittadini, liberi professionisti e imprese con gli enti del terzo settore. La piattaforma, il 13 marzo 2020, ha creato sul proprio sito una apposita sezione dedicata alle donazioni nel contesto emergenziale, nella quale sono stati catalogati:

- 1) un elenco di ospedali, duramente messi alla prova dalla pandemia, ai quali è possibile offrire un sostegno diretto, e una raccolta campagne di raccolta fondi già aperte, promosse dalle strutture ospedaliere;
- 2) una lista di organizzazioni not for profit che stanno svolgendo un lavoro di supporto alle comunità, ivi incluso un resoconto dei beni e servizi di cui necessitano tali enti per far fronte ai bisogni degli utenti.

Le iniziative mappate dal sito, aggiornate al 7 giugno 2020, erano 943<sup>28</sup> e avevano raccolto un ammontare complessivo di 746 milioni di euro. Il sito raccoglie anche ulteriori informazioni che riguardano i destinatari di tali iniziative, e le varie forme di finanziamento. Nella figura 3.1 è possibile osservare il numero di iniziative attive per ogni tipologia di beneficiario. Mentre la Figura 3.2 descrive attraverso quali modalità le varie iniziative mirano a finanziare i soggetti destinatari.


*Figura 3.1 Iniziative attive per ogni tipologia di beneficiario*



*Fonte: <https://italianonprofit.it/risorse/guide/dati-solidarieta-coronavirus/>*

<sup>28</sup> Delle quali soltanto 231 erano in favore di enti not for profit.

Figura 3.2 Modalità di finanziamento dei soggetti beneficiari



Fonte: <https://italianonprofit.it/risorse/guide/dati-solidarieta-coronavirus/>

Bisogna però considerare che nei dati appena mostrati sono incluse solamente le iniziative catalogate dalla piattaforma, e non sono presenti le migliaia di iniziative locali che hanno attivato la propria raccolta fondi, o hanno donato attrezzature alle singole strutture ospedaliere o alle ONLUS, ODV e APS presenti sul territorio.

### 3.2.1 Un rischio per il terzo settore

Sempre “Italia non profit” ha svolto un’indagine su circa 600 enti del terzo settore dal quale emergono dati sconcertanti, in particolare, il 78% degli enti intervistati afferma di aver dimezzato la propria attività, mentre altri confessano di non essere sicuri della stessa sopravvivenza dell’ente. Sicuramente, nel periodo emergenziale, l’Italia ha assistito ad un fenomeno filantropico vigoroso, le azioni di solidarietà hanno coinvolto cittadini, imprese locali, multinazionali, associazioni e fondazioni anche al di fuori del territorio nazionale. Nonostante ciò, come è possibile osservare nella Figura 3.1 del precedente paragrafo, tra le varie iniziative attive, quelle indirizzate al sostentamento degli enti del terzo settore erano inferiori al 20%. Verosimilmente gli italiani sono stati più generosi rispetto al solito, ma questo altruismo è stato corrisposto prevalentemente nei confronti delle strutture sanitarie e della protezione civile. Il Figura 3.2 conferma che il 52% delle iniziative catalogate erano indirizzate al finanziamento di questi soggetti.

Anche l’Istituto Italiano della Donazione verso la metà di marzo ha lanciato una campagna di sensibilizzazione soprannominata “#ILDONONONSIFERMA”, messa a punto per raccogliere informazioni sull’andamento e sulla reazione del terzo settore all’emergenza epidemiologica.

I dati forniti dal monitoraggio confermano come l'esplosione delle donazioni a cui l'Italia ha assistito negli ultimi mesi si sia concentrata prevalentemente sull'emergenza, mettendo a rischio la sopravvivenza degli enti del terzo settore nel medio lungo periodo. Lorenzo Maria Alvaro, in un articolo su VITA, dedicato all'argomento, afferma: "l'81% del campione ha dichiarato un impatto importante sulle raccolte fondi dei primi mesi dell'anno; di queste organizzazioni circa il 40% denuncia un calo superiore al 50%, per arrivare a una punta dell'11% che lamenta una contrazione del 100% della raccolta".

Senza dubbio, la pandemia ha suscitato nell'animo dei donatori la volontà di destinare le proprie risorse a soggetti percepiti più vicini, come le piccole associazioni o fondazioni locali, o a soggetti in prima linea, quali protezione civile e ospedali. Tuttavia, la crisi sanitaria ed economica rischia di avere un impatto gravissimo sulla struttura del Welfare e risulta pertanto necessario un intervento di sensibilizzazione nei confronti dei donatori. È importante far comprendere alla collettività quanto sia importante salvaguardare l'esistenza delle istituzioni not for profit. Quando l'emergenza sanitaria sarà terminata, le diseguaglianze economiche e sociali saranno ancora più marcate rispetto al passato e lo Stato dovrà riprendersi dallo shock finanziario causato dagli interventi straordinari volti alla ripresa economica. Infatti, Stato, imprese ed individui avranno a disposizione meno risorse da destinare agli enti del terzo settore. Il Coronavirus ha reso nuovamente necessario un ripensamento del sistema di Welfare e una ricalibrazione tra le relazioni dei soggetti economici.

## **4 INCENTIVI STATALI PER LE EROGAZIONI LIBERALI AI TEMPI DEL COVID-19**

Il Governo ha assistito al boom di liberalità che ha caratterizzato la pandemia e si è mosso fin da subito riconoscendo, anche in questo frangente, l'importanza delle erogazioni liberali poste in essere da privati, imprese e altri soggetti economici. Si vedranno in questo capitolo le agevolazioni fiscali perviste dall'articolo 66 del D.L n.18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto Cura Italia). Si tratta di misure più forti rispetto a quelle ordinarie, viste nel capitolo secondo, proprio perché mirano a disciplinare un fenomeno di carattere eccezionale.

### **4.1 Agevolazioni fiscali per persone fisiche ed enti non commerciali**

Il **comma 1 dell'articolo 66 del D.L n.18 del 17 marzo 2020** ha previsto una detrazione dall'imposta lorda, ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche e degli enti non commerciali, per le erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate da questi soggetti nell'anno solare 2020. La detrazione spetta per un importo pari al 30% del valore dell'erogazione fino ad un massimo di 30.000€<sup>29</sup>.

Tali erogazioni liberali devono necessariamente essere destinate a Stato, Regioni, enti locali territoriali, enti o istituzioni pubbliche e fondazioni o associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro. La norma prevede anche che tali somme debbano essere impiegate dal soggetto donatario esclusivamente per il contenimento o per la gestione dell'emergenza epidemiologica.

Sempre per rispettare i requisiti di tracciabilità dei pagamenti previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, le liberalità devono essere effettuate con versamento bancario o postale, con carte di debito, di credito, prepagate o assegni bancari e circolari. Dunque, dalla ricevuta del versamento o dall'estratto conto della carta con cui il denaro viene erogato deve essere individuabile il soggetto beneficiario, il carattere liberale del pagamento e, in maniera particolare per questa forma di agevolazione, risulta necessaria la prova della finalità del versamento.

Dovrà, pertanto, essere chiaro che tali somme vengano impiegate per interventi finalizzati a

---

<sup>29</sup> I soggetti in questione possono sfruttare la detrazione nella sua totalità in corrispondenza di erogazioni liberali con un valore massimo di 100.000€.

contenere l'emergenza sanitaria ed economica in corso.<sup>30</sup>

Queste nuove detrazioni, previste dall'ordinamento, non sono parametrize al reddito complessivo vantato dal contribuente<sup>31</sup>, come disciplinato dal comma 3-bis dell'articolo 15 del TUIR, poiché non sono disciplinate dall'articolo in questione.

Anche per queste erogazioni liberali, infine, sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 4 e all'articolo 3 commi 1 e 2 del Decreto Legislativo n.346 del 31 ottobre 1990, viste nel capitolo secondo, in materia di esenzione dall'imposta sulle donazioni e successioni.

## **4.2 Agevolazioni fiscali per i soggetti titolari di reddito d'impresa**

Il **comma 2 dell'articolo 66 del D.L n.18 del 17 marzo 2020** interviene a favore dei soggetti titolari di reddito d'impresa applicando alle erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica, effettuate nell'anno solare 2020, l'**articolo 27 della legge n.133 del 13 maggio 1999**.

Il **comma 1** della disposizione chiamata in causa prevede che siano interamente deducibili dal reddito d'impresa ai fini dell'IRPEF, per le persone fisiche o per le società che operano in un regime di trasparenza fiscale, e ai fini dell'IRES, per tutti gli altri soggetti titolari di reddito d'impresa, le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore di popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati ed enti<sup>32</sup>.

Il **comma 2** dell'articolo precisa che i beni ceduti a titolo gratuito non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio d'impresa. Questo significa che il valore dei beni in questione, pur non essendo in realtà inerente all'attività d'impresa, per effetto di questa norma, non

---

<sup>30</sup> L'Amministrazione finanziaria ha chiarito tale aspetto con la risoluzione n. 21/E del 2020. Essa si è espressa affermando che è sufficiente che il versamento sia stato effettuato su un conto corrente creato appositamente per l'emergenza sanitaria (come ha fatto ad esempio la Protezione Civile).

<sup>31</sup> Si intende la Formula 2.1. di pagina 16.

<sup>32</sup> I soggetti donatori devono essere individuati con decreti dei prefetti delle rispettive province. Mentre per le erogazioni nei confronti di soggetti che operano in altri Paesi l'individuazione è di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri. Si fa riferimento all'articolo 1 del D.P.C.M. 20 giugno 2000 il quale annovera le ONLUS, le organizzazioni internazionali di cui anche l'Italia è membro, le fondazioni, le associazioni, i comitati ed enti che, prevedono tra le proprie finalità gli interventi umanitari in favore di popolazioni colpite da calamità pubbliche o altri eventi straordinari, le amministrazioni pubbliche statali, regionali, locali, nonché gli enti pubblici non economici e le associazioni sindacali e di categoria.

rappresenta una variazione in aumento dell'utile derivante dal conto economico, al fine della determinazione del reddito complessivo per l'IRES.

Il **comma 3** sancisce che le erogazioni liberali citate in precedenza non sono assoggettate all'imposta sulle donazioni. Tale comma rafforza le previsioni di legge in materia di esenzione ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni già viste per le erogazioni liberali in generale.

Il **secondo periodo del comma 2 dell'articolo 66** del decreto-legge prevede inoltre che tali erogazioni liberali siano anche deducibili dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) nell'esercizio in cui esse sono state effettuate. Questa disposizione è di particolare rilievo, poiché, fino ad ora, non era ancora stata prevista una deducibilità ai fini di questa imposta per le erogazioni liberali, ciò fa intendere che l'obiettivo del legislatore è quello di rendere il meno onerose possibile le liberalità volte a fronteggiare l'emergenza. I soggetti titolari di reddito d'impresa che possono godere della deducibilità ai fini IRAP sono gli imprenditori individuali, le società di persone (S.n.c e S.a.s.), le società di capitali (S.r.l., S.p.a., S.a.p.a.), gli enti commerciali e le stabili organizzazioni di soggetti non residenti.

### **4.3 Valorizzazione dei beni oggetto delle erogazioni liberali**

Il **comma 3 dell'articolo 66 del Decreto Cura Italia** prevede che la valorizzazione delle erogazioni liberali in natura, effettuate da persone fisiche, enti non commerciali o soggetti titolari di reddito d'impresa, viste in precedenza, debba essere effettuata tenendo conto degli **articoli 3 e 4 del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 novembre 2019**.

L'**articolo 3** prevede che, anche in questo caso, in linea generale debba essere utilizzato il valore normale del bene<sup>33</sup>. Se il bene ad oggetto della liberalità è un bene strumentale, ceduto da un soggetto titolare di reddito d'impresa, il valore della donazione risulta pari al residuo valore fiscale all'atto del trasferimento. Se i beni sono quelli a cui è destinata la produzione dell'impresa donante o sono le materie prime o i semilavorati impiegati nella produzione dell'impresa si utilizza il minore tra il valore normale o quello ottenuto applicando l'articolo 92 del TUIR.

L'applicazione dell'**articolo 4**, invece, lascia spazio ad alcune perplessità, infatti, esso prevede che qualora il valore della cessione singolarmente considerata sia superiore ai 30.000€, o qualora non sia oggettivamente quantificabile il valore della stessa, il donatore è tenuto ad

---

<sup>33</sup> Ai sensi dell'Art.9 del TUIR.

acquisire una perizia giurata che attesti il valore dei beni donati. La perizia non deve recare data antecedente a novanta giorni rispetto a quella in cui viene trasferito il bene. Si tratta di un iter non adatto al contesto emergenziale in quanto richiede l'attuazione di una procedura macchinosa che può essere, al massimo, comprensibile in una situazione di ordinaria quotidianità. Fabio Landuzzi a questo proposito afferma: “È davvero al di fuori della realtà pensare che perché possa fruire dell'incentivo a cui mira l'articolo 66 del Decreto Cura Italia, l'impresa che ha donato, o intende donare, una apparecchiatura sanitaria di valore superiore a 30.000€, che sarà stata appositamente acquistata da un fornitore specializzato, in una situazione emergenziale come quella attuale, debba necessitare di una perizia giurata avente data anteriore alla donazione stessa e attivare quella procedura formale che sarebbe prescritta in condizioni ordinarie”.

#### **4.4 Considerazioni sulle agevolazioni per le erogazioni liberali destinate all'emergenza**

L'introduzione di incentivi fiscali per le donazioni a sostegno dell'emergenza Covid-19 rappresenta sicuramente una lodevole iniziativa. Ciò nonostante è sempre possibile individuare alcuni limiti e alcune criticità.

Come già visto per le erogazioni liberali in generale, le liberalità che possono godere di agevolazioni fiscali sono solamente quelle in denaro e in natura, mentre non è prevista alcuna forma di agevolazione per le erogazioni liberali che consistono in una cessione a titolo gratuito di un servizio. Di fatto questo crea delle disparità tra i soggetti donatori; ipotizziamo, ad esempio, che una società elettrica decida di fornire, a titolo gratuito, la fornitura di energia ad un ospedale o ad un'altra struttura attivamente impegnata nell'emergenza, in tale situazione, la società non può godere della stessa deduzione di cui gioverebbe una società farmaceutica che dona alla stessa struttura prodotti sanitari che essa stessa realizza. Entrambe le società concorrono a ridurre i costi operativi della struttura, con un impatto positivo in termini di liquidità del donatario, ma per esse non è previsto il medesimo trattamento fiscale.

Inoltre, seppur la base dei donatori che potenzialmente possono godere delle agevolazioni fiscali sia piuttosto elevata, essa potrebbe essere ampliata. Riferendosi al comma 2 dell'articolo 66 del Decreto Cura Italia, Alessio Briganti afferma: “ l'incentivo spetta soltanto ai “titolari di reddito d'impresa”, con conseguente esclusione di alcune realtà produttive particolarmente significative nel nostro Paese (a volte, con fatturati equiparabili a quelli delle aziende), quali, ad esempio, gli studi professionali associati; ciò in quanto l'esercizio di arti e professioni in

forma associata genera reddito da lavoro autonomo (a meno che l'associazione non assuma la forma di società di capitali, di società in nome collettivo o in accomandita semplice)".

Un'ulteriore critica può essere sollevata riguardo alla platea dei donatori imbastita dall'articolo 66 e dalle altre norme richiamate, sempre Alessio Briganti sostiene: "Sono tenuti fuori dal discorso agevolativo tanti soggetti del mondo no profit che non hanno le caratteristiche descritte nel decreto ministeriale<sup>34</sup>, ma che in questo momento potrebbero dare uno straordinario contributo nella battaglia contro la diffusione del virus o ai fini della cura dei pazienti già affetti dal medesimo. Ad esempio, vi sono tante associazioni medico-scientifiche che, pur non essendo ONLUS o non avendo tra le proprie finalità statutarie la previsione di interventi umanitari in favore di popolazioni colpite da calamità pubbliche o altri eventi straordinari, stanno realizzando - mediante i propri medici associati - numerose e meritevoli iniziative quotidiane a sostegno della popolazione colpita dal Covid-19". Bisogna inoltre considerare che la pandemia, come visto nel capitolo terzo, si è trasformata anche in una crisi di carattere sociale, dunque sarebbe necessario sostenere in maniera paritaria sia quei i donatori che finanziano iniziative direttamente indirizzate a contenere e gestire l'emergenza epidemiologica sia quelli che finanziano altre iniziative che, pur non essendo direttamente volte a fronteggiare la pandemia, risultano necessarie ad arginare i problemi di carattere sociale che rischiano di ampliarsi nel periodo immediatamente successivo alla stessa.

---

<sup>34</sup> Si fa riferimento al D.P.C.M 20 giugno 2020.

## Conclusione

Alla luce di quanto detto finora, le agevolazioni fiscali previste dall'ordinamento italiano sicuramente svolgono un ruolo importante perché riescono a dare una spinta positiva alle liberalità devolute dai vari agenti economici nei confronti del terzo settore. Esse tutto sommato rappresentano uno strumento efficace per ridurre il peso delle elargizioni in capo ai donatori. Tuttavia, le istituzioni con finalità di utilità sociale, anche per effetto del Covid-19, si troveranno a fronteggiare periodi non semplici e gli incentivi delineati finora dallo Stato rischiano di non essere più sufficienti. Risulterà senz'altro necessario trovare nuove idee e nuove tecniche per stimolare le attività di raccolta fondi. Un esempio potrebbe essere quello di sensibilizzare i donatori, facendoli riflettere su quanto la collettività attuale non possa più fare a meno del Welfare Privato. Infatti, il modo migliore per “ridurre il costo” di un'erogazione liberale è far capire ai donatori, e in modo ancora più attento a quelli potenziali, che offrire risorse ai soggetti attivi nell'ambito della protezione e dell'utilità sociale non significa rinunciare al proprio tempo o al proprio denaro ma significa investire nella comunità. Migliorare il benessere dei soggetti più fragili e ridurre le diseguaglianze economiche ha degli effetti positivi non soltanto su coloro che vengono assistiti, ma sull'intera comunità. In quest'ottica donare non è sinonimo di destinare risorse agli altri, significa proprio investire sul proprio benessere, quindi donare a sè stessi. Soltanto in questo modo le donazioni non sarebbero più percepite come un onere e le agevolazioni fiscali sarebbero soltanto uno strumento secondario per incentivare le liberalità.

## RIFERIMENTI

### Bibliografia

- Artoni Roberto (2015), *Elementi di scienza delle finanze, Ottava edizione*, Il mulino, Bologna;
- AA VV (2019), *Fisco 2019, Terza edizione*, Ipsoa, Milano;
- Cavalletto G.M. (2015), *Il welfare in transizione Esperienze di innovazione attraverso le fondazioni*, Giappichelli Editore, Torino;
- Revelli F. (2003), *Donare seriamente. Sistemi tributari ed erogazioni liberali al settore non profit*, Edizioni Fondazione Giovanni Agnelli, Torino;
- Valerio Melandri (2012), *Il manuale del Fundraising*, Maggioli Editore.

### Articoli

- Alberti. P (2020), *Social Bonus*, Eutekne.info, Il Quotidiano del Commercialista, <https://www.eutekne.it/Servizi/GuideEutekne/Default.aspx?IDRecen=655363>;
- Alvaro Lorenzo Maria, (2020), *L'impatto dell'emergenze sulle donazioni? Per l'11,5% degli enti il calo è del 100%*, VITA, <http://www.vita.it/it/article/2020/04/17/limpatto-dellemergenza-sulle-donazioni-per-1115-degli-enti-il-calo-e-d/155066/>;
- Corti Marco (2020), *Erogazioni liberali per contenere l'emergenza Covid-19: prevista una detrazione al 30% per le persone fisiche e gli enti non commerciali e piena deducibilità per le imprese*, Fiscomania.com, <https://fiscomania.com/erogazioni-liberali-per-contenere-lemergenza-covid-19/>;
- Elena Zanella, Fundraising Academy & Consulting, Non Profit blog, *“Educare, formare e fare cultura sul fundraising in Italia, Sponsorship e Nonprofit, tutto quello che serve sapere”*, <https://elenazanella.it/sponsorizzazioni-e-nonprofit-tutto-quello-che-serve-sapere/>
- Landuzzi Fabio (2020), *Cambiate l'articolo 66 del Decreto Cura Italia!*, Euroconference news, L'informazione quotidiana da professionista a professionista, <https://www.ecnews.it/cambiate-larticolo-66-del-decreto-cura-italia/>;
- Matteo Bertuzzi, (2017), *Il nuovo trattamento delle spese di pubblicità*, TeamSystem, normative, <https://www.teamsystem.com/store/blog/normative/trattamento-delle-spese-di-pubblicita/>;
- Wolters Kluwer (2020), *Erogazioni liberali Covid-19: quali documenti garantiscono i benefici fiscali*, IPSOA Professionalità Quotidiana,

<https://www.ipsoa.it/documents/fisco/imposte-dirette/quotidiano/2020/04/28/erogazioni-liberali-covid-19-documenti-garantiscono-benefici-fiscali>.

## Sitografia

- Cantiere terzo settore, La riforma - istruzioni per l'uso, Titoli di solidarietà (2019), <https://www.cantiereterzosettore.it/riforma/fiscalita-agevolazioni/titoli-di-solidarieta>;
- Governo Italiano, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, Cinque per mille, <https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-impresefocus-on/Cinque-per-mille/Pagine/default.aspx>;
- Governo Italiano, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Coronavirus, le misure adottate dal Governo (2020), <http://www.governo.it/it/coronavirus-misure-del-governo>;
- Il Sole 24 ore, Info Data – Le notizie raccontate con i numeri, I nuovi poveri: l'impatto del coronavirus sulle disparità della nostra società (2020);
- Italia non profit, Risorse, Guide, L'Italia che (r)esiste: Numeri e dati della solidarietà ai tempi del Coronavirus (2020), <https://italianonprofit.it/risorse/guide/dati-solidarieta-coronavirus/>;
- Istat, Si completa il quadro delle istituzioni non profit, (2019), <https://www.istat.it/it/archivio/229728>;
- <https://www.infodata.ilsole24ore.com/2020/04/11/nuovi-poveri-limpatto-del-coronavirus-sulle-disparita-della-nostra-societa/>;
- Save the Children, Home, Cosa facciamo, Pubblicazioni, Secondo rapporto Non da soli – cosa dicono le famiglie (2020), <https://www.savethechildren.it/cosa-facciamo/pubblicazioni/secondo-rapporto-non-da-soli-cosa-dicono-le-famiglie>;
- VITA, Povertà, Coronavirus, +114% di poveri che si rivolgono ai Centri Caritas diocesani (2020), <http://www.vita.it/it/article/2020/04/24/coronavirus-114-di-poveri-che-si-rivolgono-ai-centri-caritas-diocesani/155178/>;
- [www.oecd.org/dataoecd/41/7/41771656.xls](http://www.oecd.org/dataoecd/41/7/41771656.xls).